

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

N.387

## **ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/518, come successivamente codificato nel regolamento (UE) 2021/1230, relativamente alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell'Unione europea e le commissioni di conversione valutaria (387)

*(articoli 1 e 17 della legge 22 aprile 2021, n. 53)*

---

*Trasmesso alla Presidenza il 6 maggio 2022*

---

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE AL REGOLAMENTO (UE) 2019/518, COME SUCCESSIVAMENTE CODIFICATO NEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1230 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 14 LUGLIO 2021 RELATIVAMENTE ALLE COMMISSIONI APPLICATE SUI PAGAMENTI TRANSFRONTALIERI NELL'UNIONE EUROPEA E LE COMMISSIONI DI CONVERSIONE VALUTARIA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare gli articoli 30, comma 2, lettera d), e 33;

VISTA la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in particolare l'articolo 17;

VISTO il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 126-*bis*;

VISTO il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ed in particolare gli articoli 39 e 40;

VISTO il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità;

VISTO il regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro;

VISTO il regolamento (UE) n. 248/2014 del 26 febbraio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 per quanto riguarda la migrazione ai bonifici e agli addebiti diretti a livello di Unione, ed in particolare l'articolo 1;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, di attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità, in particolare gli articoli 4 e 5;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1230 del 14 luglio 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione, di codificazione, a fini di chiarezza e razionalizzazione, e abrogazione del regolamento (CE) n. 924/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (UE) n. 518/2019, e in particolare gli articoli 4 e 5;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del .....



Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dello sviluppo economico;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

*(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135)*

1. Nel titolo del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, le parole “*Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità*” sono sostituite dalle seguenti: “*Regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione*”.
2. All’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, le parole “*regolamento (CE) n. 924/2009 del 16 settembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità*” sono sostituite dalle seguenti: “*regolamento (UE) 2021/1230 del 14 luglio 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione*”.
3. All’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “*a) regolamento (UE) 2021/1230: regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri dell’Unione, di codificazione, ai fini di chiarezza e razionalizzazione, e abrogazione del regolamento (CE) n. 924/2009, come modificato dal regolamento (UE) n. 260/2012 e dal regolamento (UE) 2019/518;*”;
  - b) alla lettera c), le parole “*alla direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE*” sono sostituite dalle seguenti: “*alla direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE*”.
4. All’articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) nella rubrica le parole “*ai sensi del regolamento (CE) n. 924/2009*” sono sostituite dalle seguenti: “*ai sensi del regolamento (UE) 2021/1230*”;
  - b) al comma 1, le parole “*dell’articolo 3, del regolamento (CE) n. 924/2009*” sono sostituite dalle seguenti: “*degli articoli 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1230*”;
  - c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“*1-bis. Le sanzioni previste al comma 1 si applicano quando le infrazioni rivestono carattere rilevante secondo i criteri definiti dalla Banca d’Italia, con provvedimento di carattere generale, tenuto conto dell’incidenza delle condotte sulla complessiva organizzazione aziendale e sui profili di rischio.*”



*1-ter. Salvo che il fatto costituisca reato, alle violazioni dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/1230 commesse dai soggetti, diversi dai prestatori di servizi di pagamento, che forniscono servizi di conversione valutaria presso uno sportello di prelievo automatico (Automated Teller Machine - ATM) o presso il punto vendita, si applica, l'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206”;*

d) al comma 2, le parole: “di cui al comma precedente” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al comma 1”.

5. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole-“ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 924/2009” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1230”;

b) le parole “di cui all'articolo 3, comma 3, del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 3, comma 3, e all'articolo 4, comma 1-ter, del presente decreto, nonché nelle ipotesi di violazioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella materia del presente decreto”.

6. Dopo l'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, è inserito il seguente:

“Art. 5-ter

(Controlli della Banca d'Italia)

1. *Al fine di verificare il rispetto da parte dei prestatori di servizi di pagamento degli articoli 3, 4 e 5 del regolamento (UE) n. 1230/2021, la Banca d'Italia esercita i controlli previsti dall'articolo 128 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.”.*

7. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, le parole “regolamento (CE) n. 924/2009” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento (UE) 2021/1230”.

8. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135 le parole “regolamento (CE) n. 924/2009” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento (UE) 2021/1230”.

## ART. 2

(Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)

1. All'articolo 126-bis, comma 3, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole “Regolamento (UE) 2015/751” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento (UE) 2015/751 e dal regolamento (UE) 2021/1230”.

## ART. 3

(Modifiche al decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3)

1. Nel titolo del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, le parole “Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità” sono sostituite dalle seguenti: “regolamento (UE) 2021/1230 relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione”.



2. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 1, le parole “*previsti dall'articolo 3 del regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009*” sono sostituite dalle seguenti: “*previsti dagli articoli 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 luglio 2021, relativo ai pagamenti transfrontalieri nell'Unione*”;
  - b) al comma 2, le parole “*obblighi previsti dall'articolo 4, paragrafi 1 e 3 del regolamento*” sono sostituite dalle seguenti: “*obblighi previsti dall'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento*”.
  - c) il comma 4 è soppresso.
3. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 3, le parole “*ai sensi dell'articolo 9 del regolamento*” sono sostituite dalle seguenti: “*ai sensi dell'articolo 8 del regolamento*”.

#### ART. 4

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

